

UNIONE DEI COMUNI “LE TERRE DELLA MARCA SÉNONE” Repertorio n. 2

PROVINCIA DI ANCONA

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL’UNIONE DEI COMUNI DENOMINATA “LE TERRE DELLA MARCA SÉNONE”, DELLA FUNZIONE DELLO SPORTELLO UNICO TELEMATICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITÀ ECONOMICHE.

---oOo---

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

PREMESSO CHE

- in data 16 marzo 2018, con atto costitutivo Rep. n. 22106, i Comuni di Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de' Conti, Trecastelli hanno costituito l'Unione dei Comuni denominata “Le Terre della Marca Sènone”, in conformità all’art. 32 D.lgs. 267/2000;
- tutti i Comuni aderenti all’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Sènone” hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all’Unione, la funzione dello Sportello Unico Telematico delle attività produttive, comprensiva del servizio commercio e attività economiche;
- in data 29 aprile 2015, tra il Comune di Senigallia ed i Comuni di Ostra ed Ostra Vetere, è stata stipulata una convenzione per la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive. Detta convenzione si risolve di diritto, contestualmente alla sottoscrizione, da

parte dei Comuni di Senigallia, Ostra ed Ostra Vetere, della presente convenzione;

- in data 15 dicembre 2014, tra il Comune di Senigallia ed il Comune di Trecastelli, è stata stipulata una convenzione per la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive. Detta convenzione si risolve di diritto, contestualmente alla sottoscrizione, da parte dei Comuni di Senigallia e Trecastelli, della presente convenzione;

- in data 31/12/2014, tra i Comuni di Ostra, Ostra Vetere e Trecastelli, è stata stipulata una convenzione per la gestione in forma associata dei servizi Polizia Locale e Commercio. Detta convenzione, per la parte che riguarda il servizio Commercio (art. 20) e pertanto dell'Ufficio Sviluppo Economico Associato, si risolve di diritto, contestualmente alla sottoscrizione, da parte dei Comuni di Ostra, Ostra Vetere e Trecastelli, della presente convenzione;

- i sopra elencati Comuni, e successivamente l'Unione "Le Terre della Marca Sénone" stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione medesima della funzione dello Sportello unico telematico delle attività produttive, comprensiva del servizio Commercio e Attività Economiche, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

- gli artt. 7 e 8 dello statuto dell'Unione "Le Terre della Marca Sénone" disciplinano il conferimento delle funzioni, la sua durata e l'eventuale recesso;

- la gestione in forma associata della funzione relativa allo Sportello

Unico delle Attività Produttive SUAP, comprensiva del servizio Commercio e Attività Economiche, è regolata dalle leggi nazionali e regionali di settore.

Tutto ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto,

TRA

- **COMUNE DI ARCEVIA** (C.F. 00106720428), con sede in Arcevia, al C.so Mazzini n. 67, in persona del Legale Rappresentante sindaco pro tempore ANDREA BONPREZZI, nato ad Arcevia il 30/7/1970, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n.19 del 9/4/2018 esecutiva ai sensi di legge;
- **COMUNE DI BARBARA**, (C.F. 00176320422), con sede in Barbara, alla Via Castello 4, in persona del Legale Rappresentante sindaco pro tempore RANIERO SERRANI, nato a Barbara il 2.2.1957, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 16 del 5/4/2018 esecutiva ai sensi di legge;
- **COMUNE DI OSTRÀ**, (C.F. 83001110424), con sede in Ostra, Piazza dei Martiri 5, in persona del Legale Rappresentante sindaco pro-tempore ANDREA STORONI, nato a Jesi l'11.03.1985, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 16 del 9/4/2018, esecutiva ai sensi di legge;
- **COMUNE DI OSTRÀ VETERE**, (C.F.00173840422), con sede in

Ostra Vetere, Piazza Don Minzoni 1, in persona del Legale Rappresentante sindaco pro-tempore RODOLFO PANCOTTI, nato a Ostra Vetere il 26.6.1951, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 20 del 6/4/2018, esecutiva ai sensi di legge;

- **COMUNE DI SENIGALLIA**, (C.F.00332510429), con sede in Senigallia, Piazza Roma n. 8, in persona del Legale Rappresentante sindaco pro-tempore, MANGIALARDI MAURIZIO nato ad Ancona il 17/11/1964, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 32 del 9/4/2018, esecutiva ai sensi di legge;

- **COMUNE DI SERRA DE' CONTI**, (C.F.003399007425), con sede in Serra de' Conti, via Guglielmo Marconi n. 6, in persona del Legale Rappresentante sindaco pro-tempore, ARDUINO TASSI nato a Serra de' Conti il 17/04/1960, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 24 del 5/4/2018, esecutiva ai sensi di legge;

• **COMUNE DI TRECATELLI**, (C.F. 02613570429), con sede in Trecastelli, Via Castello 1, in persona del Legale Rappresentante sindaco pro-tempore FAUSTINO CONIGLI, nato a Ripe il 17.09.1956, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 23 del 9/4/2018, esecutiva ai sensi di legge;

• **UNIONE DEI COMUNI "LE TERRE DELLA MARCA SENONE"** (C.F. 02788480420) con sede in Senigallia, Piazza Roma n. 8, in

persona del Presidente pro tempore, MANGIALARDI MAURIZIO nato ad Ancona il 17/11/1964, il quale interviene nel presente atto giusta deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 20 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, di seguito denominata "Unione";
si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni costituita tra i Comuni di Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de' Conti, Trecastelli, denominata "Le Terre della Marca Sénone", della funzione relativa allo Sportello Unico per le attività produttive e del servizio commercio e attività economiche, che comprende la gestione amministrativa, economico-finanziaria, tecnica ed operativa, inclusi tutti i compiti e le funzioni attribuiti dall'art. 38, c. 3 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160.

2. La gestione della funzione è finalizzata a:

- esercitare in forma associata le funzioni amministrative affidate allo Sportello Unico per le Attività Produttive dalle vigenti normative;
- assicurare l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti le attività produttive di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio;
- fornire ai Comuni interessati il software, il know-how e gli skills richiesti nello svolgimento delle funzioni amministrative e consultive ed inoltre la formazione sui software gestionali;
- proporre alle Associazioni di categoria, agli Ordini e ai Collegi Professionali operanti nel territorio accordi o intese;

- proporre accordi di programma e convenzioni e attivare forme di collaborazione con le Amministrazioni, con gli Enti, con le Aziende e con le Organizzazioni coinvolte a diverso titolo nei procedimenti gestiti dallo Sportello Unico Associato delle Attività Produttive, finalizzate a realizzare la funzione di gestione e monitoraggio del procedimento unico in maniera da assicurare tempi sufficientemente rapidi;
- promuovere l'uniformità dei modelli e degli atti;
- promuovere la conoscenza dei procedimenti previsti dal D.P.R. 160/2010;
- avviare indagini per verificare il gradimento del servizio, mediante questionari, ricerche o altre idonee modalità;
- pubblicizzare opportunamente l'istituzione e il funzionamento dello Sportello Unico Associato delle Attività Produttive.

3. L'organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo i seguenti principi di professionalità e responsabilità:

- massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- responsabilizzazione del personale per il conseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale;
- costante attenzione all'aggiornamento e alla crescita professionale delle risorse umane, attraverso l'organizzazione di idonei percorsi formativi e informativi;
- rispetto dei termini stabiliti dalla normativa in materia e dei termini

definiti a livello locale attraverso intese ed accordi nonché, ove possibile, anticipazione degli stessi;

- rapida risoluzione di eventuali contrasti e difficoltà interpretative;
- divieto di aggravamento dei procedimenti e perseguimento costante della semplificazione amministrativa, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- standardizzazione della modulistica e delle procedure, nell'ottica della massima semplificazione e della chiarezza;
- massima collaborazione e completa condivisione delle informazioni e delle esperienze tra gli enti associati;
- costante innovazione tecnologica, finalizzata al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, del collegamento con l'utenza e dell'attività di programmazione;
- adeguamento delle risorse tecnologiche disponibili per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità dei servizi.

4. L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti, gli interventi e le attività che la legislazione nazionale e regionale assegnano ai Comuni, in particolare gestione di tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, la cui articolazione viene di seguito riportata in forma indicativa e non esaustiva:

- a) procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, ivi compresi quelli di cui al D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59,
- b) procedimenti relativi ad azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle attività produttive e di prestazione di servizi, ivi compresi quelli di cui al D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59,
- c) procedimenti relativi all'autorizzazione unica ambientale, di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- d) procedimenti relativi all'occupazione di suolo pubblico, temporanee e permanenti riguardanti le attività produttive e di prestazione di servizi;
- e) procedimenti relativi alle aree insistenti sul demanio marittimo.

5. Per la gestione del procedimento unico in materia di insediamenti produttivi, di cui alla lettera b) del precedente comma, si intendono le seguenti azioni e interventi: localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, riconversione, esecuzione di opere interne e rilocalizzazione di impianti produttivi. Per impianti produttivi si intendono i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi.

6. Per le attività ed i procedimenti di cui al punto 4 lettera a) del presente articolo, l'esercizio unificato comprende in particolare le funzioni di accesso e di gestione delle fasi procedurali, compresa la verifica di regolarità formale, e conclusive di cui al D.P.R. 160/2010, comprese

anche le funzioni endoprocedimenti che le norme nazionali o regionali rimettono alla competenza dei comuni, con particolare riferimento ai seguenti settori: agricoltura, polizia amministrativa, attività funebre, attività sanitaria o socio-sanitaria, palestre e piscine, commercio al dettaglio su aree pubbliche ed in sede fissa, distributori di carburanti, edicole, phone center ed internet point, acconciatori, estetiste e tatuatori e piercing, somministrazione di alimenti e bevande e strutture ricettive e altri (c.d. servizio commercio e attività economiche).

7. Per le attività e procedimenti di cui al punto 4, lettera b), c), d) del presente articolo, l'esercizio unificato comprende le funzioni di accesso e di gestione delle fasi procedurali, compresa la verifica di regolarità formale, e conclusive di cui al D.P.R. 160/2010, rimanendo la competenza di merito dell'endoprocedimento singolo in capo al Comune conferente, come quelle a titolo esemplificativo ma non esaustivo di edilizia, ambiente, viabilità, tributi.

8. Per le attività e procedimenti di cui al punto 4, lettera e) del presente articolo, l'esercizio unificato comprende le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di concessioni relative a zone del mare territoriale per finalità turistiche e ricreative, di cui all'art. 31 L.R. 10/99.

9. Per la gestione dei procedimenti relativi alle attività di cui al presente articolo l'esercizio unificato comprende la gestione di tutti i rapporti fra il privato, il Comune conferente e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in merito.

10. Per la gestione dei procedimenti relativi alle attività di cui al presente

articolo i Comuni conferenti individuano uno o più responsabili delle fasi endoprocedimentali di cui al punto 4, lettera b), c) e d) dandone comunicazione all'Unione.

11. L'esercizio unificato comprende la messa a disposizione del portale telematico SUAP, accessibile dall'indirizzo web: <http://suap.senigallia.an.it/>, il quale fornisce informazioni sulle materie di cui sopra e garantisce a tutti gli interessati l'accesso al proprio archivio informatico contenete:

- i necessari elementi normativi,
- le informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste per i procedimenti di cui al comma 4 del presente articolo;
- l'elenco delle pratiche, lo stato del loro avanzamento, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
- l'informazione, rivolta in particolare alle imprese e alle relative associazioni di categoria, relativamente al sistema produttivo locale, alle forme di assistenza disponibili, ai finanziamenti e alle agevolazioni finanziarie e tributarie praticabili, a livello comunitario, nazionale, regionale o locale, al fine di offrire alle aziende tutte le informazioni che possono promuovere e agevolare i processi di localizzazione delle stesse;
- le informazioni concernenti le opportunità e potenzialità esistenti nel territorio per lo sviluppo economico dello stesso, con specifico riguardo alle possibili incentivazioni ed agevolazioni contributive e fiscali previste a favore dell'occupazione.

12. L'esercizio unificato comprende, inoltre, le seguenti funzioni:

- propone e gestisce il piano di formazione e cura la realizzazione, gestione e sviluppo della comunità professionale locale che coinvolge il personale dei comuni aderenti preposti all'evasione delle pratiche, preoccupandosi di promuovere la partecipazione ad altre comunità professionali;
- predispone una modulistica standardizzata e bozze dei provvedimenti che il SUAP e gli uffici coinvolti nei procedimenti possono utilizzare direttamente o adattare in relazione alle proprie esigenze;
- fornisce assistenza per l'adeguamento del sistema informativo e telematico per l'efficace svolgimento dei procedimenti, di cui al D.P.R. 160/2010.

13. L'Unione si impegna ad organizzare il servizio conformemente agli indirizzi forniti dalla Giunta dell'Unione e a gestire il servizio conformemente alle normative in materia e agli indirizzi contenuti nel presente atto. A tal fine l'Unione si impegna:

- alla revisione dei procedimenti amministrativi, interni ed esterni all'Ente, a seguito di modifiche normative in ambito edilizio, di esercizio delle attività commerciali ed economiche, ecc.;
- al costante aggiornamento, della modulistica utilizzata al fine di una omogeneizzazione sempre più ampia;
- al costante aggiornamento delle fonti normative che regolano e vincolano il flusso delle pratiche;
- alla segnalazione delle principali criticità in relazione ai rapporti

esistenti tra gli Enti coinvolti, i Professionisti, le Associazioni e l'Utenza;

- alla partecipazione a tavoli di lavoro su argomenti specifici per una maggiore qualifica professionale ed omogeneizzazione del servizio.

14. I Comuni conferenti si impegnano a rispettare le norme regolamentari predisposte dall'Unione di Comuni e ad ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione delle funzioni oggetto della presente convenzione.

15. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

16. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione.

17. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite al Presidente, alla Giunta ed al Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, dallo statuto o dalla presente convenzione.

Art. 2 - MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1, della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita all'art. 8.

2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in

conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

3. L'Unione assume tutte le competenze gestionali nelle materie conferite;

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

6. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, risorse conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni in convenzione, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 4 della presente convenzione.

7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 6 della presente convenzione.

8. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

9. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione.

Art. 3 - DOTAZIONE ORGANICA E PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio (con assunzione diretta o cessione di contratto) e/o assegnato dai Comuni conferenti (senza cessione di contratto), nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.lgs. 267/2000.
2. L'assegnazione all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il mantenimento di tutto quanto maturato precedentemente e conservando inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, contratti di collaborazione, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.
4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso l'assegnazione, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.
5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del

conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale assegnato all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio competente vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale assegnato o ceduto vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Art. 4 - RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in relazione all'incidenza delle pratiche del

singolo comune sul totale delle pratiche. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione.

4. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base del PEG assegnato annualmente dalla Giunta dell'Unione a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio dell'Unione. Preventivamente all'Approvazione dello schema di Bilancio dell'Unione da parte della Giunta dell'Unione, la stessa approva un preventivo gestionale annuale suddiviso per Comune aderente. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

5. L'Unione si impegna a trasmettere, con congruo anticipo rispetto ai termini previsti dalle norme, ad ogni ente convenzionato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo triennale, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione.

6. Il bilancio del servizio è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le

eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

7. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione dell'anno immediatamente successivo a quello in cui sono state rilevate.

8. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11 di ogni anno. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 5 - SEDE DEL SERVIZIO

1. Viene costituito il servizio dell'Unione per la gestione della funzione relativa allo Sportello unico telematico delle attività produttive, comprensiva delle attività produttive/terziarie, con sede operativa presso il Comune di Senigallia (AN), negli uffici del Palazzo Nuova Gioventù, Viale Leopardi n. 6.

2. Presso ognuno dei Comuni aderenti all'Unione potrà essere attivo un referente e/o una postazione telematica fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dai funzionari direttivi dell'Unione, sentiti gli interessati.

ART. 6 - BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in comodato d'uso gratuito gli immobili o la porzione d'essi su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente e di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per

attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni secondo le modalità previste nei contratti di comodato, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 6.BIS - ISTITUZIONE DEI DIRITTI D'ISTRUTTORIA E RELATIVE

SPESE

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 13 del D.P.R. 160/2010 sono istituiti diritti d'istruttoria e relative spese, in relazione all'attività svolta dallo Sportello unico per le attività produttive per ogni procedimento avviato, secondo le modalità previste dal D.P.R. 160/2010.
2. La misura dei diritti d'istruttoria e delle relative spese per i procedimenti oggetto della presente convenzione verrà definita dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dello Sportello Unico Associato delle Attività Produttive.
3. La riscossione dei diritti di istruttoria e delle relative spese spetta all'Unione.

ART. 7 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione.
2. Con le citate convenzioni verranno disciplinati tutti gli aspetti relativi all'espletamento delle funzioni convenzionate.
3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio.

ART. 8 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE –

CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata indeterminata.
2. I Comuni e l'Unione si impegnano a verificare periodicamente

l'andamento della presente convenzione.

ART. 9 - RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. La delibera di revoca all'Unione di materie e servizi già trasferiti assunta ai sensi dell'art. 8 dello Statuto va trasmessa agli enti contro interessati entro trenta giorni dalla sua assunzione.

2. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione, il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione dell'assegnazione del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal comune interessato.

3. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in comodato tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

4. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, restano in capo all'Unione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, commi 6 e 7 dello Statuto.

4. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi alla disciplina in materia di riservatezza dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e G.D.P.R. attuativo del Regolamento UE 2016/679).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt.28 e 29 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 11 - CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

ART. 12 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13 - REGISTRAZIONE

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al DPR 131/86

ART. 14 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando i regolamenti in vigore in ciascun Comune conferente ai sensi dell'art. 51 dello Statuto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 dello stesso Statuto dell'Unione.

La presente convenzione, redatta in modalità elettronica mediante l'utilizzo di strumenti informatici, viene dalle parti sottoscritta ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.lgs. n. 82/2005 con firme digitali, in segno di accettazione.

IL SINDACO DEL COMUNE DI ARCEVIA

F.to digitalmente

IL SINDACO DEL COMUNE DI BARBARA

F.to digitalmente

IL SINDACO DEL COMUNE DI OSTRA

F.to digitalmente

IL SINDACO DEL COMUNE DI OSTRA VETERE

F.to digitalmente

IL SINDACO DEL COMUNE DI SENIGALLIA

F.to digitalmente

IL SINDACO DEL COMUNE DI SERRA DE' CONTI

F.to digitalmente

IL SINDACO DEL COMUNE DI TRECATELLI

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI "LE TERRE DELLA
MARCA SÉNONE"

F.to digitalmente